



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPG022/95**

**DEL 4 Luglio 2022**

**DIPARTIMENTO Lavoro - Sociale**

**SERVIZIO Programmazione Sociale**

**UFFICIO Terzo Settore**

**OGGETTO: L.R.37/93 – Art.4. L.R.16/2008 art. 103 – (D.Lgs.117/17) - Iscrizione al Registro regionale dell'Organizzazioni di Volontariato "Tripla Difesa Onlus" (Global no Violence - GNV) C.F. 91014280696 - Diniego Richiesta Iscrizione e conseguente trasmigrazione/iscrizione al RUNTS D.Lgs.117/17.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale, in attuazione dell'art. 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021, è stato reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTE** le note pervenute dell'Organizzazione di Volontariato **Tripla Difesa Onlus (Global no Violence -GNV) C.F. 91014280696** - Prot. RA/227485/19 e RA/227499 (Pec del 02.08.2019) del 05.08.2019 - Prot. RA/237809/19 (Pec del 21.08.2019) - 22.08.2019 - Prot. RA/238510/19 (Pec del 22.08.2019) - 23.08.2019 - Prot.RA/244758/19 (Pec del 23.08.2019) - 02.09.2019 - Prot. RA/255947/19 (Pec del 12.09.2019) - 13.09.2019 - Prot. RA/257296/19 (Pec del 13.09.2019) - 16.09.2019 con cui è stata Richiesta

Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ex L.R. 37/93 (L.266/91) e sono stati inviati documenti e dichiarazioni di possesso requisiti;

## CONSIDERATO

**che** il Servizio competente, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria dell'istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando la richiesta con nota **prot.RA/274740/19/DPF014** del **02/10/2019** e formulando i rilievi ostantivi all'iscrizione al Registro Regionale con richiesta di integrazione documentale e relativa revisione statutaria. I rilievi ostantivi formulati con la nota Prot.RA/274740/19/DPF014 del 02/10/2019 non sono stati sanati dall'Associazione con la trasmissione di documentazione idonea. Con Pec del 09.11.2020 acquisita agli atti del Servizio al n. RA/335142/20 del 10.11.2020 è stato trasmesso da parte dell'Associazione solo: a) il documento di riconoscimento della Sig.ra GIUBERTI Edda e tessera sanitaria; b) copia del rilascio del certificato di codice fiscale dell'Agenzia dell'entrate con una denominazione diversa dell'Associazione "GLOBAL NO VIOLENCE GNV"; c) iscrizione ai Volontari Nazioni Unite "UN VOLUNTEER Roster Number 1917478". L'Ufficio, pertanto, con Pec del 11.11.2020, a riscontro di quella ricevuta dall'Associazione il 09.11.2020, ha comunicato l'insufficienza della documentazione inviata. L'Associazione con successiva Pec del 19.01.2021 acquisita agli atti d'ufficio con Prot. RA/18110 del 20.01.2021, sollecita ulteriormente l'iscrizione inviando la stessa documentazione di cui al precedente Prot. RA/335142/20 del 10.11.2020. A seguito di chiamata esplicitiva da parte dell'Ufficio Competente alla Sig.ra GIUBERTI Edda, in data 20.03.2021 l'Associazione ha inviato a mezzo Pec la seguente documentazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. RA/116171/21 del 23.03.2021: a) copia certificato di attribuzione del Codice fiscale Ass.GLOBAL NO VIOLENCE G.N.V. di Tollo; b) atto costitutivo e statuto per l'Associazione GLOBAL NO VIOLENCE;

## VISTO

**tutto** quanto sopra esposto, il competente Ufficio, con nota Prot **RA/153978/21/DPG022** del **16.04.2021** comunica di sanare le non conformità già precedentemente evidenziate ed esplicita le criticità emerse dalla disamina dello statuto inviato in data 20.03.2021; nello specifico: a.1.) è stato redatto un nuovo atto costitutivo, per cui non è chiaro se trattasi di nuova costituzione o di semplice cambio di denominazione per il quale era necessario solo un verbale di assemblea straordinaria; a.2) solamente nell'atto costitutivo è fatto riferimento al D.Lgs 117/17, in realtà lo Statuto è carente dei requisiti necessari previsti dallo stesso decreto tra i quali: **I)** previsione di cui all'art.32 c.1 che dispone "*Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati*"; **II)** qualificazione dell'Associazione come ODV "Denominazione" come previsto dal'art.32 c.3; **III)** disposizione dell'art. 4 del D.Lgs.117/17 è stata prevista sono nell'atto costitutivo; **IV)** all'art.4 "OGGETTO E SCOPO" sono state riportate alcune attività genericamente, non identificabili tra quelle delineate nell'art. 5 del D.lgs. 117/17, infatti la normativa prevede, come chiarito anche dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27.12.2018, che testualmente recita "*esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel codice*" e ribadito dal parere rilasciato dallo stesso Ministero in data 12.4.2019. Pertanto, si è richiesto all'Associazione di riscrivere in maniera chiara (trascrivendo la lettera e il suo contenuto del decreto-legge di riferimento) una o più attività dell'art. 5 del D. Lgs.117/17; **V)** disposizione dell'art. 8 D.Lgs.117/17 "Destinazione patrimonio e divieto distribuzione degli utili"; **VI)** all'art. 30 dello statuto "Scioglimento", mancanza del rispetto della normativa art. 9 D.Lgs.117/17; **VII)** tra "Le Competenze dei Soci" è necessario specificare i diritti in capo ai soci,

nello specifico il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali, come delineato dalla normativa dell'art 15 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; **VIII)** "L'Assemblea dei soci" è carente della disposizione obbligatoria inerente le competenze dell'Assemblea art. 25 D.Lgs. 117/17 e dei quorum deliberativi per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione; **IX)** nello statuto è doveroso specificare ed individuare l'organo competente a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio, come delineati all'art. 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Viene chiesto, pertanto, di riproporre adeguata richiesta di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della ex L.R. 12 agosto 1993, n. 37 Art. 4 comma 5, corredata da idonea e conforme documentazione;

#### **VISTO**

**che l'Ufficio**, con nota Prot. RA/112379/22 del 22/03/2022, ha provveduto ad inoltrare, con riferimento alla precedente nota, la comunicazione di "**Avvio procedimento per eventuale diniego comunicazione ai sensi degli art. 7 e 10 bis della L.241/90**" non avendo mai ricevuto dall'Associazione Tripla Difesa Onlus adeguata e conforme documentazione richiesta da parte dell'Ufficio Terzo Settore, fermo restando il diritto da parte dell'Associazione di presentare per iscritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione;

**che, con nota Prot. RA/206841/22 del 26.05.2022** l'Ufficio, preso atto che l'Associazione non ha provveduto ad inoltrare documentazione idonea a sanare i motivi ostativi formulati all'accoglimento di richiesta di iscrizione al Registro Regionale di Volontariato, la invita a voler prendere in considerazione le richieste di integrazioni documentali più volte avanzate dallo scrivente Servizio e, al contempo, aggiunge delucidazioni circa la normativa vigente in tema di Iscrizione, fatta salva la facoltà di inviare all'ufficio nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la documentazione già richiesta più volte per poter procedere all'iscrizione al vecchio registro regionale ODV per la successiva trasmigrazione del procedimento pendente alla data del 22.11.2021, come previsto dall'articolo 54 del CTS e da circolare del Ministero n. 561 del 26.10.2021, specificando che l'iscrizione non può essere retroattiva ma alla data di assunzione di una apposita determinazione del corrente anno, diversamente l'Ufficio procederà al "diniego della pratica" e l'Associazione potrà riprodurre la richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS per il tramite della piattaforma ministeriale, così come previsto dalla normativa vigente;

#### **DATO ATTO**

**che**, ad oggi l'Organizzazione di Volontariato **Tripla Difesa Onlus (Global no Violence - GNV) C.F. 91014280696** non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'OdV stessa e che verificato altresì che le ONG, riconosciute dal punto di vista normativo dalla Legge n.38/1979 e dalla Legge n.49/1987, nonché dalla Legge n.125/2014 anche nell'ultima accezione della Società Civile (OSC), sono state considerate come ETS. A proposito di "Organizzazioni non governative", il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota Prot.n.4787 del 22/05/2019 opera una ricostruzione del percorso normativo di qualificazione delle ONG. Attraverso una lettura sistematica del Codice del Terzo settore è stata esclusa ogni automaticità dell'iscrizione nel RUNTS delle ONG. Lo stesso richiamato codice equipara, sino all'operatività del RUNTS, l'iscrizione di quest'ultimo registro unico nazionale ai registri delle ODV, APS e ONLUS. Una eventuale automaticità di iscrizione delle ONG in tal senso costituirebbe un trattamento giuridico di maggior valore rispetto ad altre categorie di ETS. Le ONG che avessero la qualifica di ODV, APS o ONLUS ben avrebbero potuto usufruire del regime alleggerito per la modifica dei propri statuti con le modalità previste dalle deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

#### **RITENUTO**

alla luce di quanto sopra esplicitato e delle richiamate disposizioni normative, di non poter procedere all'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato **Tripla Difesa Onlus (Global no Violence - GNV) C.F. 91014280696** al Registro Regionale delle

Associazioni di Volontariato per la carenza della documentazione pervenuta e non conforme ai requisiti previsti dalla ex Legge 37/93 (Legge 266/91) e dal Dlg.vo 117/2017 “Codice del Terzo Settore” artt. n.4, n.5, n.8, n.13, n. 15, n.25, n. 32 commi 1 e 3;

**VISTA**

la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; *per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### **D E T E R M I N A**

1. **di prendere atto** dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito all’istanza presentata dall’Organizzazione di Volontariato **Tripla Difesa Onlus (Global no Violence - GNV) C.F. 91014280696**, finalizzata ad ottenere l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato;
2. **di formalizzare il diniego all’iscrizione** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato **Tripla Difesa Onlus (Global no Violence-GNV) C.F. 91014280696**, permanendo i motivi ostativi, così come rilevati dal competente ufficio e non rimossi dall’Associazione stessa, relativamente alla carenza della documentazione pervenuta e non conforme ai requisiti previsti dall’ex Legge 37/93 (Legge 266/91) e dal Dlg.vo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, artt. n.4, n.5, n.8, n.13, n. 15, n.25, n. 32 commi 1 e 3;
3. **di dare atto** che essendo operativo dal 24.11.2021 il Registro Unico del Terzo Settore la richiesta potrà essere riformulata da parte dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente e secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/17 e del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.106/2020;
4. **di pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi del D.Lgs.14/03/2013 n. 33;
5. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
6. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’Associazione interessata;
7. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
8. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

L’Estensore  
Concetta Troilo  
*(firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell’Ufficio  
Dott.Salvatore Gizzi  
*(firmato elettronicamente)*

Il Dirigente del Servizio  
**Dott. Raimondo Pascale**  
*(firmato digitalmente)*